

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 92° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1575-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1418, 1419, 1421
BERGAMASCO . . . . .	1421
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1419
MARANGONI . . . . .	1419
PAZIENZA . . . . .	1419, 1421
RICCI, relatore alla Commissione . . . . .	1418, 1419

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, numero 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (2327) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1422, 1423
CIPPELLINI . . . . .	1423
MARANGONI . . . . .	1423
RICCI, relatore alla Commissione . . . . .	1422

##### Discussione e approvazione:

« Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2342) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1423
CAROLLO, relatore alla Commissione . . . . .	1423

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1575-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**RICCI, relatore alla Commissione.** Desidero anzitutto ricordare che il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto l'equiparazione delle norme di ammissione alla scuola degli allievi sottufficiali della Guardia di finanza alle norme che regolano l'ammissione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei rispettivi corpi. Il Senato approvò, in questa Commissione, il provvedimento il 24 luglio 1974 con il voto favorevole di tutti i Gruppi presenti. La Camera dei deputati ha successivamente ritenuto di apportare alcune modifiche, nell'intento — evidentemente — di migliorare il testo. Queste modifiche riguardano il secondo comma dell'articolo 2, dove viene meglio precisato come debba avvenire il giudizio di merito per l'avanzamento dei militari di truppa. Nello stesso secondo comma è stata eliminata la dizione: « Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica », con riferimento cioè ai cittadini italiani residenti all'estero.

Sempre all'articolo 2 è stato soppresso l'« assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore » per i minorenni in quanto si è ritenuto che questa norma sia in contrasto con il nuovo diritto di famiglia nel frattempo approvato.

All'articolo 3, sesto comma, era prevista, nel testo originario, « la composizione della commissione esaminatrice ». La Camera dei deputati ha inteso specificare che oltre alla composizione di detta commissione si debba indicare anche « la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale ».

All'articolo 4, terzo comma, era previsto che il giudizio espresso in sede di visita me-

dica o di accertamento psico-attitudinale fosse definitivo. La Camera dei deputati ha modificato questo terzo comma, come segue: « Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 3; quello espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo ».

All'articolo 8, terzo comma, era previsto che la commissione assegnasse per la prova scritta e per quella orale un voto espresso in ventesimi. Questa voce è rimasta, ma la Camera dei deputati ha modificato il riferimento alle maggiorazioni: nel testo originario si faceva riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 9; la Camera fa invece riferimento alla lettera *c*) del testo dalla stessa approvato.

All'articolo 9 sono stati apportati una serie di emendamenti. Al secondo comma, lettera *b*), ad esempio, che prevedeva l'assegnazione di quattro ventesimi per il diploma di altra scuola secondaria di secondo grado, è stato previsto, invece, che « qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio ». Viene poi soppressa la lettera *c*) che riguarda il titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 8, cosicché vengono attribuiti soltanto i punteggi previsti dalla lettera *d*).

Sempre all'articolo 9, lettera *e*), dove si parla del riconoscimento di « un ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio », la Camera ha aggiunto: « qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio ».

È stato soppresso, poi, un comma dell'articolo 9 che prevedeva che « la maggiorazione indicata alla lettera *c*) non è cumulabile con quelle indicate alle lettere *a*) e *b*) ».

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

92° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1975)

Infine, all'articolo 18, punto 2) la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno elevare il limite di età prevista da 32 a 33 anni, ferme restando tutte le altre disposizioni.

Si tratta, nella sostanza, di emendamenti migliorativi intesi soprattutto ad evitare un eccessivo cumulo di punteggi preferenziali, riconoscendo sempre il maggior titolo conseguito. Il disegno di legge, pertanto, non presenta sostanziali mutamenti rispetto alle finalità originarie e quindi prego la Commissione di approvare le modifiche apportate dalla Camera.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**P A Z I E N Z A .** Soltanto un'osservazione, per il resto si può essere d'accordo. All'articolo 9, punto e), il testo approvato dal Senato prevedeva l'attribuzione di « un ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio ». La Camera dei deputati ha aggiunto che « qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio ». Questa è l'unica modifica su cui mi trovo in disaccordo perchè, in definitiva, aver dimostrato il proprio valore fino al punto da essere stato premiato con medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, secondo me deve essere un titolo preferenziale per il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza. Non vedo perchè il finanziere che abbia svolto ragguardevoli azioni sotto il profilo delle benemerienze militari o civili, tali da fargli ricevere tre medaglie, debba essere giudicato in graduatoria alla stregua di chi solo una volta sia arrivato al premio della medaglia di bronzo, sia al valor militare che civile.

**P R E S I D E N T E .** Se questo le può servire, le dirò che, indipendentemente dalle opinioni personali di ciascuno di noi, la stessa Guardia di finanza è d'accordo su questo testo.

**C E R A M I , sottosegretario di Stato per le finanze.** Questo testo è stato suggerito proprio dalla Guardia di finanza.

**P A Z I E N Z A .** Io, resto, comunque, della mia opinione.

**R I C C I , relatore alla Commissione.** Si cerca, in sostanza, di dare una certa preminenza alla preparazione tecnico-professionale e, nello stesso tempo, si tiene conto delle benemerienze acquisite. Difatti non è stata modificata la prima parte dell'articolo, qualora si tratti di una sola medaglia o di una sola benemerienza. Se si hanno più decorazioni si tiene conto della maggiore.

**M A R A N G O N I .** Il nostro Gruppo già in prima lettura aveva espresso il parere favorevole a questo disegno di legge. Oggi, poi, ci troviamo di fronte all'assenso dello stesso Corpo delle guardie di finanza alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Tali modifiche sono senz'altro migliorative del testo e rendono più chiaro il provvedimento. Quindi noi ribadiamo il nostro parere favorevole al provvedimento in esame.

**R I C C I , relatore alla Commissione.** Un piccolo chiarimento dall'onorevole Sottosegretario. All'articolo 8 la Camera dei deputati ha modificato il riferimento in merito alle maggiorazioni richiamando la lettera c) dell'articolo 9. Allo stesso articolo 9, però, la lettera c) è stata soppressa dall'altro ramo del Parlamento. Come si spiega la cosa?

**C E R A M I , sottosegretario di Stato per le finanze.** Essendo stata soppressa la lettera c) il riferimento dell'articolo 8 concerne la nuova elaborazione del testo, dove la lettera d) evidentemente diviene lettera c).

Prendo atto con soddisfazione dell'orientamento favorevole della Commissione, e rinnovo l'invito, già formulato dal relatore, ad approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 1) del secondo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, continuo almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Al punto 2) secondo comma, la Camera dei deputati, dopo le parole « cittadinanza italiana » ha soppresso le altre: « Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modifica.

*(È approvata).*

Sempre al punto 2), la Camera dei deputati ha soppresso le seguenti ultime parole: « assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se minorenni. Per coloro i quali sono già arruolati nella Guardia di finanza si prescinde da tale assenso ».

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo alle modifiche successive.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

I primi quattro capoversi dell'articolo 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto capoverso nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« la composizione della commissione esaminatrice, nonchè la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modifica.

*(È approvata).*

Gli ultimi due capoversi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

I primi due commi dell'articolo 4 non sono stati modificati.

Do lettura del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 3; quello espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

L'ultimo comma non è stato modificato dalla camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati. Così pure non sono stati modificati i primi due commi dell'articolo 8.

Do lettura dell'ultimo comma del predetto articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

92° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1975)

compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegua nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera c) dell'articolo 9 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvata).*

Il primo comma dell'articolo 9 non è stato modificato.

Do lettura del punto b) del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio ».

**P A Z I E N Z A** . Il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione di questa come delle successive modifiche al secondo comma.

**B E R G A M A S C O** . Anche noi ci asterremo.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica al punto b) di cui ho dato lettura.

*(È approvata).*

La Camera dei deputati ha poi soppresso il punto c) del testo in precedenza da noi approvato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo ad esaminare le modifiche successive.

Nel punto c), già punto d) del testo da noi approvato, la Camera dei deputati ha sostituito le parole: « 0,50 ventesimi per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi » e « 1

ventesimo per voto superiore a 15 ventesimi; » con le altre: « 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; » e « 1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modifica.

*(È approvata).*

Alla lettera d), già lettera e) del testo da noi approvato, la Camera dei deputati ha sostituito le parole « 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio; » con le altre: « 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modifica.

*(È approvata).*

La Camera dei deputati ha poi soppresso il terzo comma dell'articolo 9.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo oltre.

Gli ultimi cinque commi dell'articolo 9 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono stati modificati.

Do lettura del punto 2) dell'articolo 18, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 2) agli appuntati, ai finanziari scelti ed ai finanziarie con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 33 anni,

siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 19, 20 e 21 non sono stati modificati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (2327) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**R I C C I ,** *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 29 maggio 1967, n. 371, all'articolo 3 indica alcuni titoli di studio riconosciuti validi per partecipare al concorso di ammissione all'accademia della Guardia di finanza. I titoli di studio sono il diploma di maturità classica e scientifica, i diplomi di abilitazione tecnica rilasciati da istituti specializzati, dell'istituto

tecnico commerciale, agrario e nautico e per geometri e il diploma di abilitazione magistrale. A questo articolo è stata sempre data una interpretazione di tassatività, cioè sono ritenuti come tassativi questi titoli di studio, il che comporta l'esclusione dall'ammissione all'accademia della Guardia di finanza di aspiranti che abbiano titoli di studio diversi che nel frattempo sono stati istituiti e ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza. Con questo disegno di legge praticamente si tende ad unificare la dizione dei titoli di studio che sono utili per poter essere ammessi all'accademia della Guardia di finanza, comprendendo sia i titoli di studio indicati nell'articolo 3 della vecchia legge, sia quelli per i quali, nel frattempo, sia intervenuta la dichiarazione di equipollenza con i primi. Questo è il significato dell'articolo unico sul quale non mi dilungo e per il quale chiedo l'approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

- 1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;
- 2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza, muniti di uno

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

92° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1975)

dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di età ».

**M A R A N G O N I .** Il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, condividendone le finalità.

**C I P E L L I N I .** Anche il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (2342) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C A R O L L O ,** relatore alla Commissione. Con questo disegno di legge il Governo intende regolare l'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dei dipendenti dalle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi — elencati nella tabella annessa al disegno di legge — che l'Amministrazione stessa assume in gestione diretta.

Negli articoli da 1 a 5 vengono indicate le modalità dell'inquadramento in ruolo, nonché i requisiti richiesti per l'ammissione;

l'articolo 6 prevede la copertura finanziaria a carico degli stanziamenti contenuti nei capitoli del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli sui quali gravano le spese, per i servizi precedentemente appaltati; infine la tabella annessa — come ho già detto — individua quali servizi passano dal regime di appalto alla gestione diretta.

In considerazione delle finalità del disegno di legge invito la Commissione ad esprimere su di esso voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unità, i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 31 dicembre 1974 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge, alla quale l'articolo fa riferimento.

## ALLEGATO

1. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali superiori presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.
2. — Scarico, ammassamento, ricarico, facchinaggio e spedizioni sali, tabacchi e materiali vari presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.
3. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto », « raffinato », « macinato » ed « integrale » presso la salina di Margherita di Savoia.
4. — Manipolazione, prelevamento, carico e scarico del sale presso la salina di Margherita di Savoia per le spedizioni via terra e via mare del sale stesso agli organi dell'amministrazione dei monopoli di Stato ed a privati acquirenti. Esercizio e manutenzione della teleferica Margherita di Savoia - Barletta.
5. — Esecuzione, presso la salina di Margherita di Savoia, dei lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'armamento e la riparazione saltuaria, nonché di servizi onerosi lungo la rete ferroviaria dello stabilimento.
6. — Eduzione delle salamoie dai cantieri di trivellazione della salina di Volterra.
7. — Smaltimento della melma di risulta dagli scarichi dei due reattori dell'impianto a termo-compressione della salina di Volterra.
8. — Carico e scarico di sali e materiali vari presso la salina di Volterra.
9. — Conduzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto » e « macinato » presso la salina di Tarquinia.
10. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto » e « raffinato » presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.
11. — Scarico, introduzione e rispedizione dei sali presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.
12. — Scarico, deposito e spedizioni di sali e tabacchi greggi e lavorati; conduzione e manutenzione dell'impianto di raffinazione dei sali « scelto », « raffinato » e « macinato » presso il deposito generi di monopolio di Venezia-Porto Marghera.
13. — Conduzione e manutenzione dell'impianto meccanico per la produzione del tabacco omogeneizzato presso il tabacchificio speciale di Bari.

Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti l'articolo 1, precisando che, se approvata, s'intende approvata anche la tabella anzidetta.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.

L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e quella degli operai qualificati — di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 — sono aumentate di un numero di posti corrispondente al numero di quei beneficiari della

presente legge che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati. In relazione al conseguente complessivo aumento della consistenza organica degli operai specializzati e qualificati, è apportata una corrispondente riduzione all'organico previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni.

In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza del titolo di studio di licenza elementare, l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale dei monopoli di Stato, con propria determinazione, emanerà un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale di ruolo dell'azienda.

Per i concorsi di inquadramento è nominata dal direttore generale dei monopoli di Stato apposita commissione, di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione dei monopoli.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di età previsti per i dipendenti dei monopoli.

Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o della indennità una volta tanto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

92° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1975)

Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facoltà di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

*(È approvato).*

Art. 6.

All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli nn. 136, 191, 193,

194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. GIULIO GRAZIANI